



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA II COMMISSIONE PERMANENTE
17 OTT. 2014
PROT. N. 682

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 09. 09. 2014*

*Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio per oneri relativi a sentenze esecutive.*

REG. GEN. n. 1161/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1161/II

**Dipartimento:**

**Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
386	09/09/2014	55	14	4

**Oggetto:**

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri relativi a sentenze esecutive.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 7B2F87F0D15AE6B4BF198DE685A776AB6EBA3E8E

Allegato nr. 1 : 6D46A08EB1D9416BBC867BF179903C8F64EC6C15

Allegato nr. 2 : 392C4A214D00269D197B470D7CF3B4996C0098E9

Allegato nr. 3 : 0AA2C9C36AA4DB73601992375B015F34FD4AEEB9

Allegato nr. 4 : E0877655F55D56DD1869ACFC64F4C40CF4433425

Allegato nr. 5 : 45366B5D24173C685826A6A5275D4F084A32791E

Allegato nr. 6 : 0D59876840CD6E86A4CFA3FB63C3AC669FA39509

Allegato nr. 7 : A7CC0DCA871246F6ED3E6DDFA2E6F1B8C04C5DFF

Allegato nr. 8 : 139BC40236DA60F9A8AE431A79E121735D3016EB


Allegato nr. 9 : 5F6692ABF0F28E15F8B74120C2C5BC7476A5AF1B

Allegato nr. 10 : 04631D6E5D021C2C3FF8FF39B64EA4867826CF34

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0018911/A**

Del. 13/10/2014 08 32 36  
Da. CR A SERDA



Data, 06/10/2014 - 16:43

Pagina 1 di 2



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

**Dipartimento:**

**Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
386	09/09/2014	55	14	4

**Oggetto:**

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Frontespizio Allegato : B97E35E4B509576EC04999484B211950C93F1263

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0018911/A**

Del: 13/10/2014 08:32:36  
Da: CR A SERDA



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommeze Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 09/09/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1161/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri relativi a sentenze esecutive.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	<b>ASSENTE</b>
11)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0018911/A**

Del 13/10/2014 08.32.36

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 –*"Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016"*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – *"Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)"*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

**DATO ATTO** che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 1127 del 29/01/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Malfi** Luigi dell'importo complessivo di **€ 4.273,98**; di cui **€ 1.272,61** lordi agli Avvocati **Turrà** Sergio e **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agli stessi legali;
- 2) sentenza n. 18669 del 30./10/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Di Fiore** Liliana dell'importo complessivo di **€ 12.160,31**; di cui **€ 1.015,04** lordi all'Avvocato **Turrà** Sergio con attribuzione allo stesso legale;
- 3) sentenza n. 222 del 04/02/2013 Tribunale di Avellino che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Santaniello** Delia dell'importo complessivo di **€ 10.692,67**; di cui **€ 1.268,80** lordi all'Avvocato **Varriale** Paolo con attribuzione allo stesso legale;
- 4) sentenza n. 21492 del 20/10/2010 Corte Suprema di Cassazione-sezioni Unite Civili che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Maglione** Adele dell'importo complessivo di **€ 5.328,96**;

- 5) ordinanza Tribunale di Napoli del 19/02/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dell'Avvocato **Caporaso** Gianluca dell'importo complessivo di €. **1.776,32**;
- 6) sentenza n. 1366 del 28/10/2013 Tribunale di Avellino che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti delle Signore **Theodosiu** Elena e **Petroccione** Teodora dell'importo complessivo di €. **11.970,52**;
- 7) sentenza n. 14800 del 04/07/2013 tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Reggio** Giovanni dell'importo complessivo di €. **4.965,02**; di cui €. **824,72** lordi all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 8) sentenza n. 330 dell'11/02/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Garofalo** Felice Antonio dell'importo complessivo di €. **5.644,07**; di cui €. **634,40** lordi all'Avvocato Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 9) sentenza n. 14795 del 03/07/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Fiorentino** Luigi dell'importo complessivo di €. **5.078,16** ; di cui €. **824,72** lordi all'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;

#### **DATO ATTO:**

- a) che per il credito di cui al precedente punto 3), il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 di approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali con decorrenza 15.11.2013;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, la procedura relativa al titolo esecutivo precedentemente indicato non ha avuto il suo corso definitivo a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente Unità Operativa Dirigenziale "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale. Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane, ha provveduto nuovamente ad istruire la pratica di cui al precedente punto 3) e le altre ai fini della proposta di deliberazione per l'approvazione della Giunta Regionale, ma detta proposta non avuto seguito;
- f) Che la predetta Unità Operativa Dirigenziale, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze di cui sopra alla Unità Operativa Dirigenziale "Trattamento Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alla suddetta richiesta comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole schede di rilevazione della parte debitoria;

#### **PREMESSO**, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.9 con riguardo a diciassette crediti riferiti a persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che in alcuni casi sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

**PRESO ATTO** degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

**RILEVATO** che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€61.890,01**;

#### **CONSIDERATO:**

a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di

nuovi capitoli di spesa;

- b) che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € **61.890,01** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c) che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**CONSIDERATO**, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

#### **RITENUTO:**

- a) di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle nove schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € **61.890,01**;
- i) c) che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali,, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di € **61.890,01**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità i cui estremi contabili sono indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di € **61.890,01** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

#### **VISTI:**

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le nove schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;

- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) - Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di **€ 61.890,01**– in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
  - a) **Malfi Luigi**, importo lordo di **€ 2.283,27**, oltre €.718,10 per oneri riflessi;;
  - b) **Avv.ti Turrà Sergio-Vallifuoco Daniela.**, importo lordo di **€ 1.272,61**
  - c) **Di Fiore Liliana**, importo lordo di **€ 8.330,35**, oltre €.2.814,92 per oneri riflessi;
  - d) **Avv.to Turrà Sergio**, importo lordo di **€ 1.015,04**;
  - e) **Santaniello Delia**, importo lordo di **€ 7.383,30**, oltre €.2.040,57 per oneri riflessi;
  - f) **Avv.to Varriale Paolo**,importo lordo di **€ 1.268,80**;
  - g) **Maglione Adele**, importo lordo di **€ 5.328,96**;
  - h) **Avv.to Caporaso Gianluca**, importo lordo di **€ 1.776,32**;
  - i) **Theodosiu Elena**, importo lordo **€ 4.745,57**, oltre €.1.239,69 per oneri riflessi;
  - j) **Petroccione Teodora**, importo lordo **€ 4.745,57**, oltre €.1.239,69 per oneri riflessi;
  - k) **Reggio Giovanni**, importo lordo di **€ 4.140,30**;
  - l) **Avv.to Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo di **€ 824,72**;
  - m) **Garofalo Felice Antonio**, importo lordo di **€ 5.009,67**;
  - n) **Avv.to Monaco Pasquale Lucio**, importo lordo di **€ 634,40**;
  - o) **Fiorentino Luigi**, importo lordo di **€ 4.253,44**;
  - p) **Avv.to Monaco Pasquale Lucio** importo lordo di **€ 824,72** ;
  - q) **Totale oneri riflessi € 8.052,97**
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate nove schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 9 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le nove schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 61.890,01**;
  - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 61.890,01**;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma di **€ 61.890,01** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G.

R. n. 1078 del 22.06.2007;

8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
  - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
  - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” e “Trattamento Economico” della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali “Bilancio annuale e pluriennale di previsione” e “Gestione delle spese regionali” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	386	del	09/09/2014	DIPART.	55	DIR. GEN / DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR GEN	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	----------------------------	-------	-------------------	---

OGGETTO :  
***Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri relativi a sentenze esecutive.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommese Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>09/09/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>06/10/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



AL DIRIGENTE  
Dott.ssa VALERIA FROSTO





Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04. Direzione Generale 14. Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Sig.r **Malfi** Luigi nato a Casalnuovo di Napoli, il21/02/1947. matr n. 12842

**Avvocati:** Turrà Sergio-Vallifuoco Daniela, Via G. Sanfelice, 24-NAPOLI

**Oggetto della spesa:** Indennità di anzianità, interessi legali

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 244117 del 07/04/2014 (prat.n. 3347/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1127/13 del tribunale di Napoli-sezione Lavoro- depositata il 29/01/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Turrà Sergio in forma esecutiva in data 13/03/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Malfi Luigi, della somma di €. 2.241,66 oltre interessi legali a far data dal 26/10/2001 e fino alla data di avvenuto pagamento delle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già in godimento al 30/06/1986.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la convenuta regione Campania, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 1.003,00 di cui €. 900,00 per diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 280937 del 22/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14. La suddetta Struttura, con nota prot. n. 320317 del 09/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 1127/13 del Tribunale di Napoli depositata il 29/01/2014 e notificata in forma esecutiva in data 13/03/2014

€. 4.273,98

**TOTALE DEBITO**

Dipendente: Sig.r **Malfi** Luigi, matr.n. 12842

- Importo lordo per indennità di anzianità (01/09/1986 al 30/04/2003) €. 2.241,66
- interessi legali maturati al 27/08/2014 €. 41,61

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 718,10

Competenze per spese legali avv.ti **Turrà Sergio-Vallifuoco Daniela** €. 1.272,61

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 244117 del 07/04/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1127/13 del Tribunale di Napoli depositata il 29/01/2014 e notificata in forma esecutiva in data 13/03/2014
- Prospetto di calcolo spese legali

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

20

PROG. 2014 - 1244117 - 07/04/2014 - 11/05

PROG. 2014 - 1244117 - 07/04/2014 - 11/05

PROG. 2014 - 1244117 - 07/04/2014 - 11/05

PROG. 2014 - 1244117 - 07/04/2014 - 11/05



CC 3347/12

N. Pratica: Trasmissione sentenza n. 1127/13 resa dal Tribunale di  
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Maffi Luigi

Oggetto: \_\_\_\_\_

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

2. ... Proc.  
... Es. atr  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
1<sup>a</sup> Sezione I  
Facciatore  
Richiedente  
Xerografia GRATIS  
(art. 10 L. 110/73 N. 533)  
Mod. 6/2/04  
Cancilliere

1187



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI

**STUDIO LEGALE**  
Avv. SERGIO TURRÀ  
Patrocinio Magistratura Superiori  
Avv. SABRINA TURRÀ  
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24

TELEFAX 081 551 33 54  
**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
A.G. 01 SETTORE 01  
13 MAR 2014  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli Via S. Lucia 81  
Vargas, all'udienza del

efe proc.

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, all'udienza del 29.1.2014 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 10753/12

TRA

Malfi Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Turrà e dall'Avv. Daniela Vallifuoco presso il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 elettivamente domiciliata;

- ricorrenti -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, contumace;

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.4.2012 il ricorrente premetteva di essere stato assunto in data 16/11/78 con contratto a tempo determinato dall'E.F.A.L. e che, dopo una serie di vicende, era stato inquadrato in soprannumero a far data dall'1/1/92 nel ruolo speciale ad esaurimento della Giunta Regionale del personale docente e non della formazione professionale.

La legge regionale 32/84 che l'istituzione di tale ruolo speciale aveva previsto aveva, altresì, riconosciuto ai dipendenti provenienti da enti di formazione il mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. In particolare presso l'ente di provenienza il Malfi percepiva un elemento retributivo aggiuntivo commisurato all'indennità di servizio pari ad Euro 357,00 annui.

In seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che interveniva sulla suddetta previsione normativa regionale, la Regione Campania emanava la L.R. 2/2001 che confermava ai dipendenti interessati il diritto all'indennità di anzianità maturata al 30/8/86 presso gli enti di provenienza.

Solo nel 2004 la Regione Campania provvedeva alla liquidazione di quanto spettante ma solo per le mensilità a partire da maggio 2003.

Chiedeva, pertanto, condannarsi la Regione resistente al pagamento della somma di euro 6.396,25 corrispondente all'importo dell'indennità di anzianità in godimento all'agosto 1986, pari ad Euro 357,00 annui, per il periodo dall'1/9/86, primo mese di immissione nei ruoli regionali, all'aprile 2003.

14 MAR 2014  
CIVILE E PENALE

Handwritten signature and initials

CC 3347/12  
Di Daniela

La Regione Campania, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace.

All'odierna udienza, dopo una serie di rinvii per la notifica del ricorso, la precisazione dei conteggi, il deposito di note e di precedenti sulla medesima questione, la causa, non necessitando di attività istruttoria, viene decisa come da sentenza letta in udienza.

Decisiva per la risoluzione della controversia è l'interpretazione della previsione dell'art. 3 della legge regionale 32/84 come riformulato dalla legge regionale 2/2001 a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

La formulazione definitiva deve essere così letta: "ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza".

Da questa previsione normativa parte ricorrente ricava il proprio diritto alla corresponsione automatica dell'indennità di anzianità in godimento presso l'ente di formazione al 30/8/86 da aggiungersi alla retribuzione percepita dall'1/9/86 a seguito del passaggio nei ruoli della Giunta Regionale.

Tale interpretazione risulta condivisibile.

Ritiene, infatti, questo giudice che la norma in questione contempra l'ipotesi in cui nel passaggio dall'ente di provenienza ai ruoli regionali, da avvenire sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali (art.2 legge regionale 14/91), i lavoratori interessati sarebbero andati a percepire dalla Regione Campania una retribuzione inferiore a quella in godimento presso l'ente di provenienza.

In tal caso la previsione normativa in questione consentiva al lavoratore interessato il mantenimento del superiore livello retributivo che sarebbe poi stato man mano assorbito dai successivi incrementi retributivi via via maturati presso l'ente di destinazione.

Da questo assorbimento viene espressamente esclusa, però, l'indennità di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza al 30/8/86 con la conseguenza che non se ne sarebbe dovuto tener conto ai fini del riallineamento retributivo.

In concreto ed a titolo meramente esemplificativo, secondo l'interpretazione che si ritiene preferibile, qualora a fronte di una retribuzione presso l'ente di provenienza pari a 100, di cui 10 a titolo di indennità di anzianità, ed una pari a 90 in conseguenza del transito nei ruoli regionali il lavoratore avrebbe continuato a percepire 100. Quando, poi, la retribuzione propria dell'inquadramento regionale fosse incrementata fino a 100 ed essa si sarebbe dovuto comunque dovuta aggiungere quella somma di 10 a titolo di indennità di anzianità in quanto non assorbibile per espressa previsione normativa con la conseguenza che il lavoratore avrebbe dovuto percepire 110.

Se questa è l'interpretazione corretta, ad avviso di questo giudice, della disposizione normativa in questione la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di anzianità già in godimento al 30/8/86 sin dall'1/9/86, epoca del transito nei ruoli regionali, sarebbe fondata solo ove al passaggio fosse conseguita una retribuzione maggiore rispetto a quella presso l'ente di provenienza.

Come sopra detto, stante la non assorbibilità dell'indennità di anzianità questa si sarebbe dovuta comunque sommare alla nuova retribuzione anche se maggiore rispetto a quella precedente.

In concreto parte ricorrente ha provato con la documentazione prodotta (ultimo statino paga E.F.A.L. foglio paga Regione Campania) che l'ultima retribuzione percepita presso l'ente di provenienza era pari a £ 1.487.936 poi aumentata a £ 1.610.152 con il passaggio nei ruoli regionali (£ 835.781 a titolo di stipendio e £ 774.371 a titolo di indennità integrativa speciale come da ruolo paga di settembre 1986).

Da tanto discende, quindi, il diritto del ricorrente, in aderenza alla suddetta ricostruzione a sommare alla maggiore retribuzione conseguente al passaggio nei ruoli regionali quanto già percepito a titolo di indennità di anzianità al 30/8/86.

Su tale ultimo punto, però, non si ritiene di potere condividere i conteggi formulati da parte ricorrente atteso che alcun riscontro emerge a sostegno dell'importo mensile di £ 57.604 indicato in ricorso.

La busta paga E.F.A.S. relativa al mese di agosto 1986 riporta, infatti, a titolo di salario di anzianità la somma di £ 20.000 mensili che, in assenza di ulteriori elementi, non può che essere presa in considerazione quale base di calcolo.

Alla luce di quanto sopra il ricorso può essere accolto con riferimento ad un importo mensile di Euro 10,33 (pari a £ 20.000) con un importo complessivo spettante al ricorrente per il periodo oggetto del ricorso pari ad Euro 2.241,66.

Su tale somme potranno, poi, essere riconosciuti gli interessi legali solo a far data dal 26/10/01 data del decreto dirigenziale di inquadramento che segna l'inizio del periodo di effettivo ritardo.

Al ricorrente spettano, inoltre, gli interessi legali sulle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già maturata al 30/8/86 a far data sempre dal 26/10/01 e fino all'avvenuto pagamento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

.....P.Q.M. ....

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.241,66 oltre interessi legali dal 26/10/01 al pagamento;
- condanna, altresì, la Regione Campania al pagamento degli interessi legali a far data dal 26/10/01 e fino alla data di avvenuto pagamento delle somme già corrisposte a titolo di indennità di anzianità già in godimento al 30/8/86;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.003,00 di cui Euro 900,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

In Napoli, il 29.1.2014

Il Giudice del Lavoro  
dott. Diego Vargas

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in

Napoli alla Via S. Lucia 81.

Esposito Antonino

13 MAR 2014

ALBERTO

LEGALE  
HO TUR  
istruzioni S  
INATU  
a G. Sauff  
081 551 33

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Numero 1127/2013  
Dipendente Malfi Luigi  
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.

Diritti e onorari			1.003,00
			<u>1.003,00</u>
CPA	4%	1.003,00	<u>40,12</u>
			1.043,12
IVA	22%	1.043,12	229,49
TOTALE FATTURA			<u>1.272,61</u>
RITENUTA	20%	1.003,00	200,60
NETTO A PAGARE			1.072,01





Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig.ra Di Fiore Liliana, nata a Napoli il 01.06.1963, matr.n.16841.

**Avvocato:** Turrà' Sergio, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio e oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.879062 del 20.12.2013 (prat.n. 4303/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, la sentenza n.18669/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv.Turrà' Sergio in forma esecutiva in data 21.11.2013

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, delle differenze retributive per reinquadramento pari ad € 7.980,34, a decorrere dal 01.06.2009 al 31.05.2012, così come meglio specificato in parte motiva, oltre interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, così come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Turrà' Sergio.

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 282631 del 22.04.2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 314580 del 08.05.2014 l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.18669 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata in forma esecutiva in data 21.11.2013

**TOTALE DEBITO** € 12.160,31

**Dipendente sig.ra Di Fiore Lilibiana**, matr.n.16841.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive (dal 01.06.2009 al 31.05.2012) € 7.980,34
- Interessi legali maturati al 26/09/2014 € 350,01

**sub totale** € 8.330,35

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.814,92
- Competenze legali avv.Turrà' Sergio € 1.015,04

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 879062 del 20.12.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.18669/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 30.10.2013 e notificata in forma esecutiva in data 21.11.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 23/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

*242*



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0879062 20/12/2013 11:33  
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura  
Ass. : 5514 Direzione Generale per le Risorse  
Classifica : 4.1.1



CC 4303/12

N. Pratica: ~~Trasmissione sentenza n. 18669/13 resa dal Tribunale di~~  
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Fiore Liliana  
Oggetto: \_\_\_\_\_

*OK*

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE  
UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

*000061*

*CP 23/12*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*Visorati  
30/12/2013  
fau*

14124  
Avv

18669

Rec + S 29.10.12

Copia att.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. 01 SETTORE 01  
21 NOV 2013  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Via S. Lucia 81  
2904

cc  
4303/12  
Di Lorenzo

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio  
ha pronunciato all'udienza del 29.10.2013 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 21017 del ruolo gen. dell'anno 2012

2 copie Es. mag.  
2 copie Es. min.  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1° Sezione Lavoro e Previd.  
Facciate n. ...  
Richiedente: *Quore*  
Xerografia G. ...  
art. 10 ...  
Napoli 5/11/13

TRA

DI FIORE LILIANA

rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Sergio Turrà presso il quale è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

21 NOV. 2013

REGIONE CAMPANIA in persona p.t. Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.7.2012 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania con funzioni tecniche specialistiche, dopo aver conseguito il diploma di laurea, deduceva che a seguito della riclassificazione del personale dipendente dell'ente, ai sensi del CCNL 1.4.1999 era stata collocata nella categoria D posizione economica D1, mentre avrebbe dovuto essere collocata nella posizione economica D3 dalla stessa data, con

*[Handwritten mark]*

successiva progressione orizzontale; di aver adito, con ricorso del 24.7.2009, il Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria d3 dall'1.4.1999 ed al successivo collocamento nella posizione economica D4 dall'1.7.1999; D5 dall'1.4.2000 e D6 dall'1.10.2004; che con sentenza n. 470 del 12.1.2011 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda condannando la Regione al pagamento delle richieste differenze retributive ( euro 31.784,02); che poichè la regione Campania non aveva dato esecuzione alla sentenza nè alle previsioni contrattuali, la posizione economica attualmente riconosciuta era quella riferibile alla categoria D5. Tanto premesso chiedeva la condanna della regione convenuta al pagamento delle differenze economiche maturate successivamente alla suddetta sentenza, dall'1.6.2009 al 31.5.2012 pari ad euro 7.980,34 come da conteggio allegato al ricorso. Spese vinte

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania, cui risulta notificato il ricorso.

Con il ricorso in esame la ricorrente si duole del fatto che la Regione Campania, di cui la stessa è dipendente con inquadramento nella categoria D, non ha dato attuazione, in primis, alle norme contrattuali che disciplinano la progressione orizzontale del personale appartenente alla medesima categoria, in secundis, alla sentenza che in accoglimento della domanda della stessa ricorrente ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 di cui al CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali con decorrenza dall'1.4.1999 e quindi, in conformità al petitum ( cfr copia ricorso depositato in data 24.6.2009) alle relative differenze retributive, calcolate fino alla data del 30.4.2009, tra quanto dovuto, in ragione della progressione economica orizzontale rivendicata in quel giudizio, e quanto effettivamente percepito.

Né può porsi in dubbio che la sentenza indicata, le cui argomentazioni sono state depositata alla data della decisione con motivazione contestuale, abbia accolto in toto la domanda, dal momento che nel corpo della motivazione si legge " ...Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente al collocamento, a far data dall'1.4.1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL per il personale del Comparto "Regioni e Autonomie Locali"; nella posizione D4 dall'1.7.1999, nella posizione D5 dall'1.4.2000 e nella posizione D6 dall'1.10.2004...". inoltre l'importo complessivo (euro 31.784,02) indicato nella pronuncia di condanna è equivalente a quello calcolato nel conteggio allegato alla domanda giudiziale per effetto della progressione economica rivendicata fino alla categoria D6 dall'1.10.2004( cfr copia ricorso depositato in data 24.6.2009).

Pertanto con il presente giudizio la ricorrente intende procedere alla quantificazione delle ulteriori differenze economiche maturate dall'1.6.2009 al 31.5.2012 tra il trattamento economico spettante in virtù dell'accertamento giudiziale del diritto effettuato tra le medesime parti e che non risulta essere stata appellato - la contumacia della Regione peraltro è sintomatica dell'impossibilità di formulare alcuna eccezione - e quello attribuito dalla Regione, pari a complessivi euro 7.980,34.

Ciò posto, in assenza di allegazioni e prove in merito alla sopravvenienza di circostanze di fatto o di diritto che possano modificare o rendere irrilevanti nel rapporto di durata, qual è la relazione lavorativa de qua, gli effetti del suddetto riconoscimento giudiziale, la Regione Campania va condannata al pagamento delle differenze retributive richieste, considerato che tra le medesime parti è già intervenuto il riconoscimento del diritto alla progressione orizzontale, da ultimo nella categoria D6 dall'1.10.2004, con la più volte citata pregressa pronuncia.

Ed anzi il decreto Dirigenziale n. 239 del 20.6.2013 ( Gestione e formazione del personale) depositato nel corso del presente giudizio, nel dare atto della pronuncia citata, dispone affinché si proceda alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la ricorrente nella categoria economica D posizione economica ( da ultimo) D6 dall'1.10.2004, con attribuzione delle relative differenze retributive, la cui quantificazione è demandata al settore Trattamento Economico ed allo stato non ancora corrisposte ( cfr copia decreto in atti e verbale dell'odierna udienza).

Sugli importi spettanti, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento di euro 7.980,34, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali maturati dalla scadenza mensile di ciascuna componente del credito, come indicata nel conteggio allegato al ricorso, fino al soddisfo.

b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario

Napoli 29.10.2013

Il giudice del lavoro

( dott. A. Bonfiglio)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Handwritten signature]*

Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del

Napoli, 30 OTT. 2013

29 OTT. 2013

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL RE  
C.  
di  
di  
a rich...

*Turno* *atti*

Napoli, 12 NOV. 2013

IL CANCELLIERE  
*F. L.*

**V° per autentica**

Napoli, li 12 NOV. 2013.  
IL CANCELLIERE



ST.  
Avv.  
Patrocin.  
Avv. S.  
NAPOLI -  
Tel./E:

Ad istanza dell' avv. Turra' si notifici a :

- REGIONE CAMPANIA , in persona del rapp.te legale p.t. Presidente della  
Giunta Regionale, Via S. Lucia 81 - NAPOLI

UNEF  
to Off. E.  
destina  
dell'invio


Policchio Silvana  
21 NOV 2013

L'UFFICIALE SILENZIOSO  
DE LUCA ALBERTO

DIO LEC  
ERGIO  
Magistrat.  
BRINA  
Via G. S.  
x 081 55

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-**  
**Numero 18669/2013**  
**Dip.Di Fiore Liliana**  
**Avvocato Turrà Sergio**

Diritti e onorari			800,00
			<u>800,00</u>
CPA	4%	800,00	<u>32,00</u>
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			<b>1.015,04</b>
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04







Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.** sig.ra **Santaniello** Delia, nata a Quindici (Av) l'11.10.1943, matr. n. 9035.

**Avvocato:** **Varriale** Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 668905 del 30/09/2013 (prat.n.680/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 19 CCNL 2001 per un importo complessivo pari ad € 6.299,32 (di cui € 1.390,31 per indennità di rischio ed € 4.909,01 per indennità di disagio) in favore della stessa ricorrente sig.ra Santaniello Delia, oltre interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Tribunale di Avellino nel compensare nella misura di 1/3 le spese di lite ha, altresì, posto le residue a carico della Regione Campania, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.377217 del 28.05.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 130146 del 24.02.2014, ha trasmesso alla Direzione generale 14, U.O.D. 04, Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

ad istanza della dipendente Sig.ra Santaniello Delia e dell'Avv.to Varriale Paolo in virtù della sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 223617 del 31.03.2014 ha trasmesso alla Direzione Generale 14. U.O.D. 04, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dipendente Sig.ra Santaniello Delia e dell'Avv.to Varriale Paolo in virtù della sentenza summenzionata.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la procedura non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301912 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

€ 10.692,67

**Ex dip. sig.ra Santaniello Delia, matr.n.9035.**

- Indennità di rischio (periodo 2001-2005) € 1.390,31
- Indennità di disagio (periodo 2001-2005) € 4.909,01
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 963,31
- Rivalutazione come maggior danno (art.22c.36 L.724/94) € 120,67



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

sub totale € 7.383,30

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.040,57
- Competenze legali avv. **Varriale** Paolo € 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n. 668905 del 30.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 23/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

N. Pratica: CC-680/2012  
Oggetto: Santaniello Delia c/ Regione Campania  
Trasmissione Sentenza n. 222/13  
Trib. Avellino Sez. Lavoro

In relazione al giudizio in oggetto, si ritrasmette per i provvedimenti di competenza la sentenza emarginata, resa dal Tribunale di Avellino Sez. Lavoro nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone rc  
Tel. 081 796-3537  
Fax 081 796-3766

So. 222/11

G & V

Studio Legale Giffoni & Varriale  
Avv. Laura Giffoni - Avv. Paolo Varriale  
Napoli - Via M. Caravaggio, 70/bis (Poco Millefiori)  
Quarto Tegnese (NA) - Via Marie Curie, 25  
Tel. 081 661344 - Fax 081 2157514  
e-mail: studiogiffoni@virgilio.it

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
16 SET 2013
lavoro alla pubblica RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia 81

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2013, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1656/2011 del R.G. Lavoro

**TRA**

**SANTANIELLO DELIA**, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Paolo Varriale, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Galleria di Via Mancini, 17, presso lo studio dell'avv. Edoardo Gimigliano

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, indicata in atti, dall'avv. Anna Carbone, unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Collina Liguorini, c/o CORECO

**RESISTENTE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato il 6 maggio 2011, l'istante in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della convenuta sino al 30 settembre 2007, esponeva che era stata distaccata presso il Comune di Quindici, in qualità di addetta al centro lettura, con svolgimento di mansioni che implicavano l'uso del PC e della fotocopiatrice in modo continuativo, per almeno quattro ore al giorno.

Deduceva che, nonostante ne avesse diritto, non aveva percepito la indennità di rischio e disagio, prevista dal CCNL di categoria.

Esposte le ragioni di diritto a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della indennità di rischio e di disagio, per l'importo di € 9.727,54, oltre accessori, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, in via preliminare, eccepeva la prescrizione del credito e, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

\*\*\*\*\*

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della domanda per mancata allegazione di conteggi analitici.

Si osserva che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.

In particolare, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto e della documentazione ad esso allegata, il petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale), nonché le ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. Cass. nn. 15802/2005, 18930/2004 e 16855/2003), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 10 novembre 2003, n. 16855).

Nella specie, l'istante ha adeguatamente assolto all'onere di diligenza impostogli, in quanto gli elementi contenuti nell'atto introduttivi sono idonei a delineare il *thema decidendum*.

Sempre in via preliminare, ma nel merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Regione.

L'istante rivendica la erogazione della indennità di rischio dal 7.2001 e della indennità di disagio dal 9.2001.

Ebbene, nella ipotesi al vaglio trova nella specie applicazione il regime di prescrizione breve di cui al n. 4) dell'art. 2948 cod. civ., tuttavia, l'eccezione è priva di pregio risultando prova della notifica di validi atti interruttivi (richiesta del tentativo di conciliazione del luglio 2006 e relativa nota della Regione Campania che comprova la ricezione della richiesta, messa in mora del 8.3.2010, cfr. raccomandata in atti).

Ciò precisato, la pretesa deve ritenersi fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio "*per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale*".

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità, è compreso quello addetto al computer alla videoscrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio "*per compensare l'esercizio ili attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C.*" Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. attestato di servizio della ricorrente a firma del sindaco del Comune di Quindici del 24.3.2011) emerge che quotidianamente l'istante, nello svolgimento dell'attività assegnata utilizzava il personal computer e la fotocopiatrice.

Tale risultanza probatoria non può essere confutata dalla generica deduzione, peraltro sfornita di prova, formulata dalla Regione, la quale ha sostenuto la utilizzazione di tali strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco.

Infine, deve ritenersi infondata la tesi della resistente nella parte in cui afferma che il trattamento economico accessorio dei dipendenti distaccati sarebbe a carico dell'ente "utilizzatore".

Tale affermazione risulta confutata dal tenore dell'art. 19 comma 2° del CCNL 22.1.2004 che prevede che gli oneri relativi al trattamento economico anche accessorio del personale distaccato restano a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, quanto alla quantificazione della pretesa, deve rilevarsi che le indennità in esame possono essere corrisposte per i soli giorni di effettiva presenza. Pertanto, alla stregua dei conteggi riformulati da parte ricorrente su indicazione del magistrato e in relazione ai soli giorni di effettiva presenza al lavoro, deve riconoscersi alla lavoratrice l'importo di € 6.299,32 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.390,31 per indennità di rischio ed € 4.909,01 per indennità di disagio, il tutto in conformità ai conteggi elaborati e depositati in

data 11.7.2012, non oggetto di alcuna contestazione da parte convenuta, alla quale pure era stato assegnato termine per depositare eventuali rilievi contabili.

Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono esser compensate nella misura di 1/3 mentre, per la restante parte, sono a carico dell'ente soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM


Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:


in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.299,32 al lordo delle ritenute di legge per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.


previa compensazione del compenso nella misura di 1/3 condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.000 oltre accessori, come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Varriale.

Avellino, 4 febbraio 2013

Il giudice

*Al Cancelliere*  





h-2-2013  


**Sentenza del Tribunale di Avellino**  
**Numero 222/2013**  
**Dipendente Santaniello Delia**  
**Avvocato Varriale Paolo**

Diritti e onorari			1.000,00
			<u>1.000,00</u>
CPA	4%	1.000,00	<u>40,00</u>
			1.040,00
IVA*	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			<b>1.268,80</b>
RITENUTA	20%	1.000,00	200,00
NETTO A PAGARE			1.068,80

Aliquota aumentata al 22% dal comma 1-ter D.L. 98/2011  
convertito in L. n. 111/2011 con decorrenza 01/07/2013.  
L'art. 11, comma 1 lett. a del D.L. n. 76 del 28/06/2013  
ha rinviato l'aumento al 01/10/2013.





Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig.ra Maglione Adele , nata a Napoli, il 03/01/1953, matr n. 16648

**Oggetto della spesa:** spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 884600 del 23/12//2013 (prat.n.18/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.21492/10 della Corte Suprema di Cassazione -sezioni Unite Civili- depositata il 20/10/2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Maglione Adele in forma esecutiva in data 03/12/2013.

La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto cassando la sentenza del 01/022010 del Tribunale di Napoli, innanzi al quale rimette le parti, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente Sig.ra Maglione Adele delle spese di giudizio di cassazione, liquidate in €. 200,00 per esborsi, ed in €. 4000,00 per onorario d'avvocato, oltre Iva e cpa e spese generali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

che la precedente scheda è stata inserita in apposita proposta di deliberazione che però è stata restituita per non avere indicato il dettaglio delle voci di spesa;

che pertanto si è reso necessario rettificare la presente scheda inserendo la scheda riportante il dettaglio delle voci di spesa che complessivamente formano il debito da pagare di €.5.328,96;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.21492/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile depositata il 20/10/2010 e notificata in forma esecutiva in data 03/12/2013

TOTALE DEBITO

€ 5.328,96

Scheda debiti fuori bilancio Maglione

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

Dipendente sig.ra Maglione Adele , matr.n. 13203

- Spese di giudizio (in dettaglio nella scheda allegata)

€ 5.328,96

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 884600 del 23/12/2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n..21492/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile depositata il 20/10/2010 e notificata in forma esecutiva in data 03/12/2013;
- prospetto riportante il dettaglio delle voci di spesa da sostenere in base al dispositivo della sentenza.

Napoli, 18/06/2014

Il Dirigente  
dotti Bruno De Filippis



134



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

UDA 04  
02.01.14  
D.G. 55-14  
DIREZIONE GENERALE PER  
LE RISORSE UMANE  
VIA S.LUCIA, 81

ok

ap

80132 - NAPOLI -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0884600 23/12/2013 15.00  
Mitt. : A.G.C. e Avvocatura

Ass. : 5514 Direzione Generale per le Ris.

Classif. : 4.1.1



C.C. 18/11


N. Pratica: \_\_\_\_\_  
Trasmissione sentenza n.21492/10 resa dalla Corte Su-  
Oggetto: \_\_\_\_\_  
prema di Cassazione - sezioni Unite Civili nel giudizio  
\_\_\_\_\_ Maglione Adele C/ Regione Campania \_\_\_\_\_

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in  
oggetto resa dalla Corte di Cassazione -sezioni Unite nei confronti di Maglione Adele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo

21492/10



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente Sezione -
- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente Sezione -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. PENATO RORDORF - Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere -
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

Lavoro
pubblico
privatizzato
reinquadramento
in ruolo,
conflitto
negativo
giurisdizione

R.G.N. 8640/2010

21492

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8640-2010 proposto da:

MAGLIONE ADELE (MGLDLA53A43F839H), elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio  
 dell'avvocato VINTI STEFANO, rappresentata e difesa  
 dagli avvocati BARONE VALERIO, RIZZO NUNZIO, per  
 telesegnala al margine del ricorso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. MAGLIONE

per diritti €

il 30-10-2013

IL CANCELLIERE



2010  
664

- ricorrente -

contro

REGIONE CAMPANIA;

- intimata -

per la risoluzione del conflitto negativo di  
giurisdizione tra le sentenze nn. 6954/2006 del T.A.R.  
di Napoli depositata il 13/06/06, la decisione n.  
106/2009 del Consiglio di Stato depositata il 14/01/09  
e la sentenza n. 2676/2010 del TRIBUNALE di Napoli  
emessa il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
AMOROSO;

udito l'Avvocato Valerio BARONE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'A.G.O.



nr. 2010 / gn  
del 28 settembre 2010

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al TAR per la Campania, iscritto al n. 7540 del r.g. per l'anno 1999, l'arch. Adele Maglione premetteva di essere stata assunta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, quale professionista convenzionato di cui alla legge n. 219 del 1981, con convenzione stipulata il 25 novembre 1983 e registrata il successivo 8 dicembre 1983, con qualifica di architetto; che con ordinanza commissariale n. 596 del 8 agosto 1986 era stata nominata responsabile dell'Ufficio Viabilità Ambientale e Territorio dell'Area 2; che l'art. 12 della legge n. 730 del 1986 aveva previsto l'immissione in un ruolo speciale ad esaurimento del personale convenzionato in possesso di determinati requisiti, previo superamento di un concorso riservato; che il Ministero per il coordinamento della protezione civile aveva chiarito che tali immissioni in ruolo dovevano avvenire nel livello regionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; che la Regione Campania, con legge reg. n. 4 del 6 febbraio 1990, aveva costituito detto ruolo speciale prevedendo otto livelli funzionali e due qualifiche dirigenziali; che con delibera della Giunta Regionale n. 6475 del 5 dicembre 1989 la ricorrente, vincitrice del concorso, era stata inquadrata nella settima qualifica funzionale, anziché nella 1° qualifica dirigenziale; che tale provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR Campania; che la Regione, con deliberazione n. 1905 del 18 marzo 1997, aveva disposto il reinquadramento, dei dipendenti inquadrati nel ruolo speciale, nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1° giugno 1990; con atto n. 7802 del 29 ottobre 1998, in applicazione della menzionata deliberazione, la Regione aveva disposto il reinquadramento della ricorrente nella VII<sup>a</sup> <sup>quinta</sup> funzionale, con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990 ed economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto di lavoro ed assunzione delle relative funzioni; che, con contratto individuale di lavoro stipulato il 27 maggio 1999 la ricorrente era stata infine inquadrata nell'ottava qualifica funzionale con la decorrenza giuridica ed economica sopra indicata.

Avverso tali ultimi due provvedimenti (e quelli da essi presupposti) la ricorrente aveva proposto ricorso al TAR per la Campania, dolendosi della mancata previsione della decorrenza economica, oltre che giuridica, del nuovo inquadramento, sin dalla data del conferimento dell'incarico di livello superiore, nonché del mancato riconoscimento della superiore qualifica dirigenziale.

Secondo la ricorrente, infatti, una volta riconosciuta dalla stessa amministrazione che era intervenuta una modifica sostanziale del rapporto convenzionale inizialmente instaurato con la ricorrente, l'inquadramento doveva avvenire nella qualifica corrispondente alle mansioni di fatto volte, e cioè nel livello dirigenziale.

La Regione Campania si è costituita e, dopo aver pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.

2. IL TAR con sentenza del 25 maggio - 13 giugno 2006, in accoglimento dell'eccezione della Regione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, V Sez., con sentenza n. 106 del 14 gennaio 2009, ha rigettato l'appello della ricorrente Maglione.

3. Il tribunale di Napoli, successivamente adito dalla Maglione, pronunciandosi nel contraddittorio con la Regione Campania, che eccepiva (anche) il difetto del giudice ordinario, con sentenza dell'1 febbraio 2010, dichiarava, in accoglimento dell'eccezione della Regione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

4. La Maglione ha quindi proposto ricorso per conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alle sezioni unite di questa corte di regolare la giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, c.p.c..

La Regione intimata non ha svolto difesa alcuna.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sollevato conflitto negativo di giurisdizione va risolto dichiarando che sussiste, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Va premesso che la legge 28 ottobre 1986 n. 730 (recante disposizioni in materia di calamità naturali) ha previsto, all'art. 12, l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, nelle pubbliche amministrazioni beneficiarie di fondi speciali per fronteggiare calamità naturali, di "personale convenzionato" previo concorso riservato.

Espletato il concorso, la ricorrente è stata dapprima (assunta ed) inquadrata nel settimo livello (con la cit. delibera n. 6475 del 5 dicembre 1989, impugnata innanzi al T.a.r. in giudizio pendente all'epoca della sentenza del T.a.r. in conflitto) in un ruolo speciale della Regione Campania. Poi è intervenuta una legge regionale (n. 4 del 6 febbraio 1990) che ha articolato il ruolo speciale in otto livelli funzionali ed in due qualifiche dirigenziali.

Seguono due delibere della giunta regionale: una a carattere generale - la n. 1905 del 18 marzo 1997, che ha regolamentato il reinquadramento di tale personale (quello vincitore del concorso riservato suddetto) - e l'altra a carattere individuale, la n. 7802 del 29.10.1998, che ha disposto il reinquadramento della ricorrente nell'ottava qualifica (migliorando quindi il precedente inquadramento che era stato fatto nella settima qualifica funzionale).

La vicenda si chiude con la stipulazione del contratto individuale di lavoro del 27 maggio 1999 con inquadramento della ricorrente dell'ottava qualifica.

3. Ciò posto, nella presente controversia il *petitum* sostanziale - come emerge dalle sue sentenze di primo grado, rispettivamente del TAR e del tribunale di Napoli - consiste: a) nel richiesto riconoscimento della prima qualifica dirigenziale; b) nella retrodatazione ai fini economici dell'ottava qualifica comunque riconosciuta in sede di reinquadramento.

Non si fa invece questione dell'inquadramento iniziale (nella settima qualifica) a seguito del concorso per l'immissione in ruolo, che comunque è avvenuta il 5 dicembre 1989.

Si deve allora partire dalla menzionata delibera n. 1905 del 18 marzo 1997 con cui l'Amministrazione regionale ha stabilito di correggere gli originari inquadramenti.

In attuazione di questa delibera il reinquadramento della ricorrente è stato fatto con la successiva delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998 con l'attribuzione dell'ottava qualifica dal 18 aprile 1990, ma senza la retrodatazione ai fini economici, ed il successivo contratto individuale è stipulato il 27 maggio 1999.

Nella specie si discute solo dell'esattezza di questo reinquadramento (ottava qualifica) e non dell'iniziale inquadramento (settima qualifica).

Secondo la ricorrente questo reinquadramento sarebbe doppiamente errato: perché ha riconosciuto l'ottava qualifica invece della qualifica dirigenziale; perché

comunque non ha riconosciuto una decorrenza economica dell'ottava qualifica parallelamente alla (invece riconosciuta) decorrenza giudica

Si ha quindi che il *petitum* e le doglianze della ricorrente si appuntano tutte sull'atto di reinquadramento del 1998 (delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998), che costituisce un atto di gestione del rapporto di tipo privatistico (ex art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001) con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Non è esatto invece quanto afferma il tribunale secondo cui tale atto di reinquadramento, in quanto attuativo della delibera n. 1905 del 18 marzo 1997, sarebbe irrilevante al fine della determinazione della giurisdizione.

È sufficiente rilevare che la asserita lesione, lamentata dalla ricorrente, si appunta propria nell'atto individuale di reinquadramento e non già nella disciplina di carattere generale dettata dalla delibera ~~delibera~~ n. 1905 del 18 marzo 1997 (che costituiva un atto amministrativo a carattere generale di tipo organizzativo ex art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001). Ed infatti secondo la ricorrente, in forza di tale delibera, che aveva rimosso il limite della settima qualifica, come massimo livello di inquadramento, prevedendo anche l'ottava qualifica, ed aveva disposto il reinquadramento tenendo conto delle mansioni espletate alla data del 1° giugno 1990, le sarebbe spettata la qualifica dirigenziale e comunque la retrodatazione dell'ottava qualifica anche ai fini economici. Ma è solo con l'atto individuale di reinquadramento che si radica l'asserita lesione della ricorrente la quale non aveva da dolersi – o comunque non si duole – della delibera del 1997. Pertanto erroneamente il tribunale considera quest'ultima come risolutiva al fine dell'accertamento della giurisdizione ed invece irrilevante, a tal fine, la successiva delibera del 29 ottobre 1998 che ha disposto il reinquadramento della ricorrente da questa ritenuto illegittimo.

In conclusione – essendo la lesione del diritto della ricorrente prodotta da un determinato atto di inquadramento (delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998) e dovendo farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14858; e più recentemente Cass., sez. un., 19 gennaio 2010, n. 672) che, nella specie, si colloca successivamente al 30 giugno 1998 – sussiste, *ratione temporis*, la giurisdizione del giudice ordinario che va dichiarata così componendosi il denunciato conflitto negativo di giurisdizione.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo, possono essere poste a carico della Regione Campania intimata che è venuta meno al dovere di buona fede nel processo, desumibile dal dovere di lealtà ex art. 88, primo comma, c.p.c., perché, convenuta innanzi al giudice amministrativo ha eccepito il difetto di giurisdizione di quel giudice, e, convenuta innanzi al giudice ordinario, ha eccepito, all'opposto, il difetto di giurisdizione di quest'ultimo giudice. Il ricorrente invece, col fatto di adire da ultimo il giudice ordinario, risulta essere nella sostanza vittorioso nel presente conflitto negativo di giurisdizione.

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto cassa la sentenza 1° febbraio 2010 del tribunale di Napoli innanzi al quale rimette le parti. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00 (duecento) per esborsi ed in euro 4.000,00 (quattromila) per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2010

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)

*Giovanni Amoroso*

Il Presidente

(Paolo Vittoria)

*Paolo Vittoria*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



20 OTT. 2010

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Relata di notifica

Istante la sig.ra Adele MAGLIONE, nata a Napoli il 3.1.1953, rappresentata ed eletta dom.ta come innanzi, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza, spedita in forma esecutiva, alla Regione Campania in persona del legale rappresentante domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia - pal. Regione, mediante consegna di copia a mani

Marotta G. G.  
- 3 DIC 2013

LEGGISLATORE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile  
Numero 21492/2010  
Dipendente sig.ra Maglione Adele

Diritti e onorari			4.200,00
spese generali	12,50%		4.200,00
CPA	4%	4.200,00	168,00
			4.368,00
IVA	22%	4.368,00	960,96
TOTALE FATTURA			5.328,96

NETTO A PAGARE

5.328,96





Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

**Avvocato:** Caporaso Gianluca, Via M. Cervantes n.55/27 - 80135 - Napoli

**Oggetto della spesa:** spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Ordinanza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 139726 del 26.02.2014 (prat.n.9050/2013 CC/Avv.ra) Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014, e notificata a questa Amministrazione Regionale munita di formula esecutiva in data 25.02.2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. promosso dalla ricorrente dott.ssa Pagnozzi Lucia, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal 23.07.2004, con cui si contestava la legittimità dei provvedimenti adottati con riguardo all'incarico ricevuto con Delibera di Giunta Regionale n.488/2013, ha contestualmente condannato la Regione Campania al pagamento delle spese, liquidate in € 1.400,00, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Caporaso Gianluca. Nelle more del procedimento, lo Studio Legale Caporaso ha trasmesso con nota prot. n. 189624 del 17.03.2014 alla Direzione Generale 14, assegnato alla U.O.D.04 in pari data giusta decretazione a margine, copia dell'atto di precetto ad istanza dell'avv. Caporaso Gianluca e nell'interesse della dott.ssa Pagnozzi Lucia del 06.03.2014, in virtù dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli meglio sopra specificata, con cui si intima questa Amministrazione Regionale, a dare esecuzione alla citata ordinanza. Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di spese legali in favore dell' avv. Caporaso Gianluca.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014.

**TOTALE DEBITO**

€ 1.776,32

Scheda debiti fuori bilancio Avv. Caporaso

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze legali avv. **Caporaso Gianluca.** € 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.139726 del 26.02.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 17/07/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

*U.D. 28/2 CP*  
**RACCOMANDATA A MANO**

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014 0139726 26/02/2014 14.40  
N. 144 A.G.C. 4 Avvocatura  
Ass. 5514 Direzione Generale per le Riso.  
Classifica 4.1.1

*OM*



Dip. 55- Dir. Gen. II

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE  
UMANI

Via S. Lucia n.81  
80100 NAPOLI

*Sp. 1/14  
R. 1/14  
Camp*

RACCOMANDATA A MANO

cc 9050/2013

N. Pratica: \_\_\_\_\_  
Trasmissione ordinanza del 19.1.2014 emessa dal Tribuna-  
le di Napoli, sez. Lavoro, in favore di Pagnozzi Lucia.

Oggetto: \_\_\_\_\_

Si trasmette copia del provvedimento in oggetto.

Poiché è intenzione di questa Avvocatura proporre tempestivo reclamo, eventuali motivi oppositori dovranno essere segnalati alla scrivente con la tempestività che il caso richiede.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

*[Signature]*



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott. Francesca Spena, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva

OSSERVA

Con ricorso del 29.11.2013 Pagnozzi Lucia, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, con mansioni - da ultimo - di responsabile del settore Tecnico amministrativo provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente e disinquinamento di Napoli, ha chiesto al Tribunale la adozione in via d'urgenza, previa disapplicazione degli atti adottati dalla amministrazione regionale, dei seguenti provvedimenti:

- In via principale, condanna della Regione Campania alla propria assegnazione presso la sede di servizio identificata con il codice 52050002 (staff funzioni di supporto tecnico amministrativo alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Regione Campania) ovvero assegnazione in via diretta presso detta sede;
- In via graduata, condanna della Regione Campania alla ripetizione della procedura di assegnazione degli incarichi, assegnandola nelle more presso la sede di servizio identificata con il codice 52050002 ovvero ad altra sede, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Ha esposto che in data 28.12.2012 la Regione aveva pubblicato avviso interno, riservato al personale dirigente, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, così come indicati nell'elenco allegato all'avviso, invitando i dirigenti a presentare le proprie candidature per un minimo di tre ed un massimo di cinque incarichi, indicati in ordine di preferenza.

L'avviso richiamava il disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con delibera di Giunta Regionale nr. 661/2012.

Ella aveva presentato cinque candidature, secondo l'ordine di priorità esposto in ricorso; tuttavia con delibera di Giunta Regionale nr. 488 del 31.10.2013 e decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 300 del 13.11.2013 le era stato affidato l'incarico di "responsabile della u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino", con sede di lavoro in Avellino, per il quale non aveva espresso candidatura.

Una delle strutture per cui aveva presentato domanda, in particolare quella identificata con il codice 52050002 (staff funzioni di supporto tecnico amministrativo alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Regione Campania), terza nell'ordine di preferenza indicato ed i cui uffici erano ubicati in Napoli, era rimasta, invece, priva di dirigente, in quanto non assegnata.

La ricorrente ha dedotto la illegittimità della propria assegnazione sotto il profilo della violazione dei canoni di correttezza e buona fede, delle disposizioni del D.L.vo 150/2009 e della disciplina speciale fissata dalla Regione Campania.

Sussiste il *fumus boni iuris* del diritto azionato, nei limiti di cui segue.

E' noto che l'art. 19 co.1 bis del d.lvo 165/2001, introdotto dal D.L.vo 150/2009 ( art. 40) ha previsto per le amministrazioni statali la trasparenza e la correttezza del conferimento degli incarichi dirigenziali nei seguenti termini:

L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e la vanta.

Tale normativa, pur non direttamente applicabile alle amministrazioni non statali, costituisce direttiva per i loro ordinamenti, da recepire attraverso appositi regolamenti di organizzazione.

La Regione Campania in riguardo con delibera di Giunta n. 479/2012 ha adottato un disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali, poi modificato con delibera n. 528/2012 e n. 661/2012.

Detto disciplinare prevede la conformazione ai principi di cui al decreto legislativo 165/2001, art. 19 co. 1 bis, nei seguenti termini:

#### ART. 3

##### Publicità

1. L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione dell'assetto istituzionale dell'Amministrazione, e provvede tramite la pubblicazione, anche mediante il sito dell'Amministrazione, mediante apposito avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, con l'indicazione del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda.

#### ART. 4

##### Procedura di conferimento degli incarichi

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso.

2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate alla competente UCD della Direzione Generale per le Risorse Umane che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predisponde l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti c), d), e), f), dell'art. 3, comma 1.

3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n. 12 del 2011.

#### ART. 5

##### Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) livello di complessità della struttura dirigenziale;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quella maturata in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo ed istituzionale dell'Unione Europea;
- f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.

ART. 6

*Conferimento d'ufficio degli incarichi*

1. Ai dirigenti, anche non di ruolo, cui sia già affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell'organo di vertice politico-amministrativo, in fase di prima applicazione del presente disciplinare o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere attribuiti, dalla Giunta regionale *ad interim* della titolarità di uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le suindicate ragioni organizzative.

E' stata dunque prevista una procedura di tipo concorsuale per l'affidamento dell'incarico dirigenziale. di cui il primo momento, all'esito della adozione delle adeguate forme di pubblicità, è quello della presentazione della candidatura da parte dei dirigenti interessati.

Segue la predisposizione di un elenco degli aspiranti, sulla base della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della scheda di valutazione di ciascun dirigente, riferita anche alla esperienza maturata in incarichi dirigenziali nelle materie oggetto dell'incarico da conferire (art. 5 lett. d del disciplinare).

Nella fattispecie di causa all'esito della procedura posta in essere dalla amministrazione alla ricorrente non è stata assegnato, in mancanza di motivazione, alcuno degli incarichi per i quali aveva presentato la propria candidatura benché almeno uno di essi- quello richiesto con l'odierno ricorso ( codice 52050002)- fosse disponibile, in quanto rimasto privo di dirigente.

Inoltre- ancora in assenza di motivazione- alla ricorrente è stato affidato l'ufficio un diverso incarico dirigenziale, laddove tale possibilità è prevista soltanto previa richiesta dell'organo di vertice ed *ad interim*, per la durata di un anno.

L'assoluto difetto di motivazione configura violazione degli obblighi generali di correttezza e buona fede oltre ad essere evidente la palese violazione delle regole procedurali indicate dalla stessa amministrazione.

Deve altresì considerarsi che ai sensi dell'art. 14 L. R. nr. 11/91, intitolato "mobilità dei dirigenti", alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale tuttavia con il limite del rispetto (tra l'altro) dell'art. 10 L.R. 27/84.

La norma richiamata ("mobilità interna") stabilisce che qualora la mobilità interna comporti l'assegnazione ad una sede di lavoro posta al di fuori del territorio comunale di provenienza l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alle situazioni di famiglia, secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le Organizzazioni Sindacali Aziendali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nella fattispecie di causa la ricorrente è stata trasferita presso uffici ubicati in Avellino senza valutazione alcuna della sua residenza anagrafica in Pozzuoli e dei carichi familiari (la ricorrente è coniugata con due figli).

Da quanto esposto deriva il buon fondamento della pretesa in riferimento alla illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico di cui alla delibera di Giunta Regionale 488/2013 ed al decreto del Presidente della Giunta Regionale 300/2013.

Non può tuttavia adottarsi il richiesto provvedimento di conferimento dell'incarico non essendo consentito al Tribunale di sostituirsi alla amministrazione nel compimento di scelte discrezionali; al Giudice può essere richiesta la verifica della legittimità delle scelte operate sotto il profilo del

rispetto tanto degli obblighi generali di correttezza e buona fede che delle limitazioni della discrezionalità derivanti dalla autoregolamentazione adottata dal datore di lavoro.  
Per analoghe ragioni neppure può adottarsi il provvedimento, oggetto della domanda subordinata, di assegnazione provvisoria del medesimo incarico; dalla ritenuta illegittimità dell'incarico deriva piuttosto il diritto della ricorrente a riprendere il servizio svolto prima della nuova assegnazione.

Sussiste il *fumus boni iuris* rispetto alla domanda subordinata di condanna della Regione alla ripetizione della procedura di assegnazione dell'incarico nei confronti della parte ricorrente.

Ricorre il *periculum in mora* sotto il profilo del pregiudizio esistenziale che deriva alla ricorrente dalla assegnazione di una sede di lavoro la cui distanza dal domicilio incide in maniera rilevante sulle abitudini di vita quotidiana.  
Deve inoltre considerarsi che la temporaneità del conferimento degli incarichi dirigenziali (l'incarico impugnato è stato conferito per la durata di anni tre) non consente di fatto la realizzazione in forma piena della tutela specifica, unica che soddisfa l'interesse diretto ed immediato dell'avente diritto, se non attraverso la adozione di provvedimenti interinali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

PQM

In parziale accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di responsabile della u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e condanna la Regione Campania a riammettere la ricorrente nelle funzioni precedentemente svolte ed a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese, che liquida in € 1.400,00 con attribuzione


deciso in Napoli, 19.2.2014

Il GL

Ordinanza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.- del 19.02.2014

Dipendente Pagnozzi Lucia  
Avvocato Gianluca Caporaso

Diritti e onorari			1.400,00
			<u>1.400,00</u>
CPA	4%	1.400,00	<u>56,00</u>
			1.456,00
IVA	22%	1.456,00	320,32
TOTALE FATTURA			<b>1.776,32</b>
RITENUTA	20%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32





Giunta Regionale della Campania

Allegato 6

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendenti:** Petroccione Teodora nata a Luogosano il 28/02/1950 matr .n. 8947- Theodosiu Elena nata a Avellino il 16/10/1949 matr. n. 9094

**Oggetto della spesa:** Indennità di rischio e disagio, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 0129478 del 24/02/2014 (prat. n. 343/13- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso al Dipartimento 55 della Direzione Generale 14 , la sentenza n. 1366/2013/ del Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro- (assegnata in data 26/02/14 alla U.O.D. 04 della predetta D.G.) depositata il 28/10/2013 .e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento dei separati ricorsi proposti dalle dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti per ragioni di connessione , ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti Sig.re. **Petroccione Teodora** e **Theodosiu Elena** al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti a titolo di indennità di rischio e di disagio dal 25/09/2009 al 28/03/2012 per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22, comma 36, legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.


Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato l'Amministrazione al pagamento in favore delle ricorrenti, del compenso professionale, liquidato in €. 1.100,00, oltre accessori, come per legge.

Su richiesta della U.O.D. 04 l'Ufficio Trattamento Economico(U.O.D. 07) con nota prot. n. 224744 del 31.03.2014, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra citato a titolo di indennità di rischio e di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) , gli interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

che la precedente scheda è stata inserita in apposita proposta di deliberazione che però è stata restituita per avere riportato non correttamente il nominativo del creditore;

che pertanto si è reso necessario rettificare la presente riportando correttamente il nominativo;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 1366/13 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro - depositata il 28/10/2013 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

**€. 11.970,52**

Ex dipendente Sig.ra Theodosiu Elena, matr. n. 9094

- Indennità di rischio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 829,20
- Indennità di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 2.997,83
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 176,51
- Maggior danno € 44,19

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.239,69

Ex dipendente **Petroccione Teodora** matr. 8947

- Indennità di rischio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 829,20
- Indennità di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 2.997,83
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 176,51
- Maggior danno € 44,19

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.239,69

Competenze legali dipp. Petroccione e Theodosiu € 1.395,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n.562739 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1366 del Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro - depositata il 28/ 10/2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 18/06/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

245



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadram  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0129478 24/02/2014 09,42

Nitt A G C d Avvocatura

Ras 5514 Direzione Generale per le Riso

Classifica : 4 1.1.



Handwritten initials and date: *28/2*

N. Pratica: CC-343/2013  
Oggetto: Petroccioone Teodora c/Regione Campania  
Trasmissione sentenza n. 1366/2013  
Trib. Avellino - Sez. Lavoro -

Si fa seguito alla precedente corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 1366/2014 del Tribunale di Avellino Sez. Lavoro, resa nel procedimento emarginato.

Si comunica altresì che non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone.rc  
Tel. 081 796-3537  
Fax 081 796-3766

Sent 1366/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2013, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 987/2012 (cui è riunito il giudizio n. 988/2012) del R.G. Lavoro

**TRA**

**PETROCCIONE TEODORA E THEODOSIU ELENA**, rappresentate e difese, in virtù di procura a margine dei rispettivi ricorsi, dall'avv. Sabrina Mautone, unitamente alla quale elettivamente domiciliato, in Avellino, alla Piazza del Popolo, 22

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti indicata in atti, dall'avv. Anna Carbone, unitamente alla quale elettivamente domiciliata, in Avellino, alla Collina Liguorini

**RESISTENTE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con distinti ricorsi depositati il 28 marzo 2012, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della convenuta, distaccate presso il Comune di Mercogliano, in qualità di addette alla biblioteca comunale, esponevano di svolgere mansioni che implicano l'uso del PC per almeno quattro ore al giorno continuative, senza percepire la indennità di rischio e disagio, prevista dal CCNL di categoria.

Esposte le ragioni di diritto a sostegno della domanda, dedotto di aver già ottenuto pronunce favorevoli con le quali era stato riconosciuto il diritto ai suddetti benefici sino al 24.9.2009, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della indennità di rischio e di disagio, di cui all'art. 45 del CCNL, dal 25.9.2009 al soddisfo, oltre accessori, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, per le ragioni meglio esposte nella memoria difensiva, deduceva la infondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza, il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

\*\*\*\*\*

I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre, anche in ragione delle precedenti pronunce adottate in riferimento ai medesimi rapporti per cui è causa e alle medesime questioni oggetto della presente indagine.

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio "*per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale*".

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità, è compreso quello addetto al computer alla videoscrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio "per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C. " Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. attestati di servizio delle ricorrenti del 16.3.2012, a firma del dott. Limone Ettore, resp. del settore 4 del Comune di Mercogliano) emerge che quotidianamente le istanti, nello svolgimento dell'attività assegnata, utilizza il personal computer per almeno 4 ore al giorno.

Tale risultanza probatoria non può essere confutata dalla generica deduzione, peraltro sfornita di prova, formulata dalla Regione, la quale ha sostenuto la utilizzazione di tali strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco.

Infine, deve ritenersi infondata la tesi della resistente nella parte in cui afferma che il trattamento economico accessorio dei dipendenti distaccati sarebbe a carico dell'ente "utilizzatore".

Tale affermazione risulta confutata dal tenore dell'art. 19 comma 2° del CCNL 22.1.2004 che prevede che gli oneri relativi al trattamento economico, anche accessorio, del personale distaccato restano a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, tenuto conto che le istanti non hanno fornito alcun elemento per la quantificazione del credito, la condanna dovrà essere necessariamente generica (anche in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c) ed in separata sede si dovrà provvedere alla quantificazione del credito dovuto alle ricorrenti, dal 25.9.2009 alla data di deposito del ricorso ( cui è circoscritta la pretesa azionata nella presente sede) ed in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Spese secondo soccombenza.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento dei ricorsi, condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della indennità di rischio e disagio dal 25.9.2009 al 28.3.2012 per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;

condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti del compenso professionale, liquidato in € 1.100, oltre accessori, come per legge.

Avellino, 28 ottobre 2013

*V. C...*  
*e. s...*

Il giudice  
E. C. ...  
D. ...

Sentenza del Tribunale di Avellino - Sez. Lav.-  
Numero 1366/2013  
Dipp. Petriccione Teodora e Theodosiu Elena

Diritti e onorari			1.100,00
			<u>1.100,00</u>
CPA	4%	1.100,00	<u>44,00</u>
			1.144,00
IVA	22%	1.144,00	251,68
TOTALE FATTURA			<b>1.395,68</b>
NETTO A PAGARE			1.395,68





Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Sig.r **Reggio** Giovanni, nato a Napoli il 24/05/1955 matr n. 16606

**Avvocato:** **Monaco** Pasquale Lucio, piazza Carlo III, N. 42

**Oggetto della spesa:** Risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 222982 del 31/03//2014 (prat.n.5319/11-5314/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 14800/13 del tribunale di Napoli depositata il 04/072013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv .Monaco Pasquale in forma esecutiva in data 07/10/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Reggio Giovanni, della somma di € 2.820,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ liquidate in €.650,00, per onorari, diritti e spese oltre Iva e Cpa con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.274786 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n.309115 del 06/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 14800/13 del Tribunale di Napoli depositata il 04/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013

**TOTALE DEBITO**

**€ 4.965,02**

**Dipendente:** Sig.r **Reggio Giovanni** , matr.n. 16606

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000/2001) € 2820,00
- interessi legali maturati al 25/07/2014 € 697,66
- Rivalutazione monetaria € 622,64

Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio**

**€ 824,72**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 222982 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.14800/13 del Tribunale di Napoli depositata il 04/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013
- Prospetto di calcolo interessi legali

**Napoli, 23/05/2014**

Il Dirigente  
dott. **Bruno De Filippis**

14800

COPIA

STUDIO LEGALE MONACO  
L. MONACO  
P. MONACO  
V. MONACO  
I. MONACO

2 copie Es. Proc.  
2 copie Es. att.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1<sup>a</sup> Sezione Lavoro e Prev.

Fascicolo n. \_\_\_\_\_

Richiedente **MONACO**

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 N. 539)

Napoli, **2 OTT 2013**

Il Cancelliere

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del popolo italiano*

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott. Annamaria

Lazzara all'udienza del 3.7.13 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n°36122/10 vertente

**TRA**

**Reggio Giovanni**, rapp.tato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco  
con cui elett.te domiciliano presso lo studio dell'avv.to Vittorio Panzarella  
in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42

REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C 01 SETTORE 01
21 FEB 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

**RICORRENTI**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa  
dall'avv.to Erminia Addivinola, elettivamente domiciliata in Napoli, alla  
via S. Lucia n.81 c/o Palazzo della Giunta Regionale

**RESISTENTE**

Oggetto : *retribuzione di risultato e/o risarcimento del danno da perdita di chances*

Conclusioni: *come in atti*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e per gli anni successivi, agiva per il risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione di risultato che quantificava in euro 4.544,82.

A fondamento della domanda esponeva che il CCNL 31/3/99, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e

REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C 01 SETTORE 01
24 FEB 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

cc  
5314/11  
Addivinola

risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Deduceva che con le determinazioni dirigenziali specificate in ricorso erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, incarichi riconfermati per l'anno 2001.

In virtù di detti provvedimenti aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000.

Esponeva che ai sensi del citato art. 11 per le posizioni organizzative del livello professionale riconosciuto ai ricorrenti era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta Regionale n.8493 del 22.11.1998.*

Si doleva della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza di detto schema di valutazione impediva di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato, condizionata, appunto, ai fini della sua erogazione, dall'esito della valutazione.

Agiva, pertanto, per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances ovvero dalla perdita della concreta possibilità di conseguire la retribuzione di risultato e, sotto il profilo dell'onere probatorio, allegava la riconferma nell'incarico e la totale assenza di rilievi pregiudizievoli mossi ai risultati ottenuti.

In ordine al *quantum*, calcolava il danno per il ricorrente nella somma di euro 4.544,82, pari alla misura dell'indennità di risultato che avrebbe dovuto essere corrisposta dall'Amministrazione negli anni 2000 e 2001 (2.272,41 quale indennità di risultato per l'anno 2000 e 2.272,41 quale indennità di risultato non corrisposta nell'anno 2001).

Si costituiva la Regione Campania che, con varie argomentazioni, contestava la avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento rivendicato, in difetto del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò predisposto, alcun rilievo poteva attribuirsi, ai fini in oggetto, alla riconferma nell'incarico atteso che la stessa poteva conseguire anche al mancato raggiungimento di un risultato positivo.

Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc per l'ipotesi di accoglimento della domanda all'esito di accertamento di responsabilità extracontrattuale della P.A. .

All'odierna udienza, la causa, illustrata da note difensive autorizzate, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si premette che sulla fattispecie si sono pronunciati diversi magistrati della sezione ed, altresì, l'autorevole Corte di Appello di Napoli ( sentenza 4.6.2007 , proc. n. 4622/2004) le cui argomentazioni, almeno in parte, meritano di essere condivise da questo giudicante.

In via preliminare, occorre delimitare esattamente il *petitum* e precisare che parte ricorrente ha promosso azione di risarcimento del danno per perdita di chances, dolendosi della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, necessario per l'apprezzamento dei risultati raggiunti e condizione per la erogazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

E' circostanza pacifica -oltre che documentata- che al/ai ricorrente/i, - inquadrato/i nella categoria D - è stato conferito incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per l'anno 2000 e che detto incarico è stato poi riconfermato per l'anno 2001.

Al riguardo, si osserva che **l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni – Autonomie Locali"** che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3...."*.

**L'art. 10, comma 3**, prevede che *" l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale"*.

Completa il quadro normativo di riferimento, l'**art. 6 del medesimo CCNL** dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: *“ In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2”*.

Il sistema appena delineato è stato poi attuato dal **CCDI** del personale della Giunta Regionale che, all'**art. 11**, ha istituito tre tipi di posizione organizzativa e stabilito una *“ retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G. R. del 22.11.1998”*.

Non vi è dubbio che la costituzione del nucleo di valutazione costituiva, alla stregua della normativa di riferimento, un obbligo del datore di lavoro in quanto propedeutico all'attribuzione del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.

Appare evidente, pertanto, che, pur in difetto di una espressa previsione, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, la perdurante condotta omissiva della Regione Campania ha integrato un inadempimento contrattuale, fonte di risarcimento del danno.

Per quanto appena argomentato e dunque a cagione dell'accertamento nel caso in esame dell'esistenza di un inadempimento di tipo contrattuale da parte della convenuta, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla difesa di parte resistente, che era in memoria di costituzione riferita alla altra prospettazione attorea di responsabilità extracontrattuale della p.a. .

Più problematico è, tuttavia, il piano della prova del danno.

Come noto, la chance è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie, la retribuzione di risultato ( cfr. in motivazione, Cass. 27 giugno 2007, n. 14820).

Essa, come rilevato dalla dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l'effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva; trattasi di un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente

suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (Cass. 28 gennaio 2005 n. 1752).

Quanto alla prova di tale danno, si afferma che il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. 28.1.2005, n. 1752; Cass. 11.12.2003, n. 18945; Cass. 27.7.2001 n. 10291).

In realtà, il danno, e la relativa prova, varia da fattispecie a fattispecie.

Nel caso che occupa, parte ricorrente ricava dalla riconferma nell'incarico e dalla assenza di rilievi negativi ai risultati raggiunti la dimostrazione della più che verosimile conclusione favorevole della valutazione, in caso di predisposizione del sistema omissivo, e, dunque, della maturazione del diritto retributivo controverso.

Reputa il Tribunale che, correttamente apprezzata la probabilità di esito favorevole della verifica in ragione della professionalità del lavoratore e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa, sussista la ragionevole probabilità assai prossima alla certezza di un esito positivo della valutazione e, conseguentemente, della maturazione della retribuzione di risultato, con tutto quanto deriva in termini di fondatezza della richiesta risarcitoria in questa sede promossa.

In proposito meritano di essere senz'altro valorizzati i provvedimenti di riconferma degli incarichi, in cui vi è valutazione di conformità dell'attività prestata ai requisiti richiesti ed implicita attestazione di raggiungimento degli obiettivi.

Dagli stessi emerge, infatti, la positiva considerazione dell'attività espletata nonché la capacità e la precisione dimostrate nella esecuzione della prestazione nonché il costante aggiornamento professionale.

A fronte di ciò, riduttiva e non altrettanto ragionevole appare, invece, la prospettazione suggerita dall'amministrazione di una riconferma dettata esclusivamente da esigenze organizzative.

La domanda va dunque accolta, anche se con la precisazione di cui appresso.

La difesa di parte convenuta ha eccepito infatti che il ricorrente aveva ottenuto la titolarità della posizione organizzativa solo a decorrere dal 10.06.00; detta circostanza non contestata dalla difesa di parte ricorrente oltre che risultante dai documenti versati in atti dalla difesa di parte

ricorrente, impone la riconsiderazione degli importi di cui al ricorso, dovendo ritenersi che al ricorrente, se fosse stata corrisposta l'indennità di risultato al 20% come previsto dal CCDI, sarebbe stato versato in luogo dell'importo di euro 4.544,82 l'importo di euro 3.539,00.

Ai fini del *quantum* appare equo, poi, disattendere la prospettazione contenuta in ricorso in via principale ed utilizzare quale criterio quello proposto in ricorso in via gradata consistente nella percentuale del 80 % della retribuzione di risultato degli anni 2000 e 2001 non percepita; cioè al pagamento del 80% della complessiva somma di euro 3.524,92 (da considerarsi in luogo della somma di euro 4.554,82, di cui al ricorso, che come appena sopra indicato - non teneva conto del fatto del conferimento della titolarità della posizione organizzativa per l'anno 2000 al ricorrente solo a decorrere dal 10.06.00).

La convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.820,00.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

L'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quella originariamente avanzata giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.300,00; per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, repinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.820,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ che si liquida in € 650,00, per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 3/7/13

Il Giudice del tribunale  
(dott. A. Lazzara)

Tribunale di Napoli

Ufficio Litigioso di Pendenza

4/1/13

3/7/13

IL CANCELLIERE

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta del MONACO (Proe).....


Napoli, ..... 7 OTT. 2013 .....  
IL CANCELLIERE

V° per autentica

Napoli, li ..... 7 OTT. 2013 .....  
IL CANCELLIERE

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Numero 14800/2013  
Dipendente Reggio Giovanni  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			650,00
			<u>650,00</u>
CPA	4%	650,00	<u>26,00</u>
			676,00
IVA	22%	676,00	148,72
TOTALE FATTURA			<b>824,72</b>
RITENUTA	20%	650,00	130,00
NETTO A PAGARE			694,72





Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

Dipendente: Sig.r **Garofalo** Felice Antonio nato a Castel Baronia il 12/01/1954 matr. n. 15406

**Avvocato: Monaco** Pasquale Lucio, piazza Carlo III, N. 42

**Oggetto della spesa:** Risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 225027 del 31/03//2014 (prat.n.283/2013 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 330/13 del tribunale di Napoli depositata l'11/022013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale in forma esecutiva in data 10/03/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Garofalo Felice Antonio, della somma di € 3.408,61 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di ½, ponendo a carico della Regione Campania la restante parte del compenso, liquidata in €. 500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.to Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 276777 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n.309104 del 06/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 330/13 del Tribunale di Napoli depositata in data 11/02/2013 e notificata in forma esecutiva in data 10/02/2014

**TOTALE DEBITO**

**€ 5.644,07**

**Dipendente:** Sig.r **Garofalo Felice Antonio**, matr .n. 15406

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000/2001) € 3.408,61
- interessi legali maturati al 25/07/2014 € 846,02
- Rivalutazione monetaria € 755,04

Competenze per spese legali avv.Monaco Pasquale Lucio

**€ 634,40**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 225027 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 330/13 del Tribunale di Napoli depositata l' 11/02/2013 e notificata in forma esecutiva in data 10/02/2014
- Prospetto di calcolo interessi legali

**Napoli, 23/05/2014**

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

288



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

UOD 04  
CP 2/4

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014. 0225027 31/03/2014 12,17  
Mitt. A G C 4 Avvocatura  
Ass. 5514 Direzione Generale per le Riso  
Classifica 4.1.1



CC- 283/2013  
N. Pratica: Garofalo Felice Antonio c/Regione Campania  
Oggetto: Trasmissione sentenza n. 330/2013  
Trib. Avellino - Sez. Lavoro -

Si fa seguito alla precedente corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 330/2013 del Tribunale di Avellino Sez. Lavoro, notificata con formula esecutiva.

4/04/2014  
V. ANNETTO  
V. SECONDI  
p. m. d. l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc  
Tel. 081/796-3537  
Fax 081/796-3766

Av. 330/13

COPIA

387+

CC  
282  
Cant



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
10 MAR 2014  
LUCIA 31

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2013, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n° 2973/2012

TRA

**GAROFALO FELICE ANTONIO**, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. *Pasquale Lucio Monaco*, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, 187, presso l'avv. De Girolamo

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, in virtù di procura generale alle liti n. 35093 del 24.9.2002, elettivamente domiciliata in Avellino, c/o CORECO, Collina Liguorini

**RESISTENTE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato il 13.9.2012, l' istante in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento giuridico ed economico ivi indicato, premesso di essersi visto attribuire, giusto decreto dirigenziale in atti richiamato, l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A, di cui all'art. 11 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per gli anni dal 2000 al 2008, esprimeva:

che per le funzioni connesse all'incarico era prevista -previa positiva valutazione del dirigente di settore, da compiersi sulla base di un sistema valutativo predisposto dal Nucleo di valutazione- la corresponsione di una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione;

che tale emolumento non gli era stato, tuttavia, erogato non avendo il Nucleo di valutazione predisposto il necessario sistema di valutativo;

che l'inerte comportamento della Amministrazione gli aveva cagionato un danno, da individuarsi nella perdita della favorevole possibilità di conseguire la retribuzione di risultato.

Tanto esposto, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito, pari all'importo della retribuzione dovuta per gli anni di riferimento o nella diversa misura di giustizia, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta deducendo, in primo luogo, la prescrizione delle pretese rivendicate, per intervenuto decorso del termine quinquennale. Nel merito, evidenziava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.

All'odierna udienza, udito il solo procuratore di parte istante, decideva la controversia come da presente sentenza, con contestuale motivazione, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.

\*\*\*\*\*

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione. Invero, la domanda del ricorrente deve essere correttamente qualificata in termini di azione di risarcimento del danno per perdita di chances.

La prospettazione attorea muove dal palese presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

In sostanza, la domanda risarcitoria trae il fondamento dall'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi scaturenti dal rapporto e non dalla generica violazione del precetto del *neminem laedere*, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione, validamente interrotto dalla notifica della richiesta del tentativo di conciliazione (cfr. avviso in atti del 14.3.2009).

Pertanto, alcuna prescrizione è maturata.

Tanto precisato, conformemente ad altre pronunce di giudici di merito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo, qualificata la domanda nei termini su indicati, deve rilevarsi la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti; anzi, su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dal ricorrente.

Così liberato il campo di indagine, sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoriosa ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24.3.2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.175 del 28.01.2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06.08.2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa, ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perchè mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né l'Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda, possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per gli odierni ricorrenti di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fossero stati sottoposti al sistema di verifica.

Invero, a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare);
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali);
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali);
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)

Pertanto, dal conferimento degli incarichi anche per anni successivi al 2000, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva, inoltre, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in conseguenza di specifico

accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto, se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo, va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo.

Infatti, è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma, piuttosto, di una connotazione sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

La mancata predisposizione del sistema di valutazione è comportamento omissivo che incide negativamente, con rapporto di consequenzialità diretta, sulla possibilità per i dipendenti di conseguire la retribuzione di risultato: configurandosi, come ormai pacifico in giurisprudenza, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole quale entità patrimoniale suscettibile di autonoma considerazione e valutazione (cfr. sul punto, Cass. 12243/2007; Cass. 11322/2003), pertanto essa va adeguatamente riparata.

E' evidente che il pregiudizio sofferto non può coincidere con l'importo previsto per l'emolumento di cui si discute, atteso che tale importo poteva essere erogato solo all'esito della verifica dei risultati raggiunti, nella specie non avvenuta.

Pertanto, appare equo quantificare il danno nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita per gli anni 2000 e 2001, secondo l'importo indicato in ricorso.

Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia e del carattere seriale del contenzioso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della Regione Campania.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

condanna la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance nei confronti del ricorrente nella misura di € 3.408,61, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo;

compensa le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo a carico della Regione Campania la restante parte del compenso, liquidata in € 500, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Pasquale Lucio Monaco.

Avellino, 11 febbraio 2013

*Il Giudice*

*[Firma]*

Il giudice

*[Firma]*

DEPOSITATO IN DATA 11-2-2013

CCNL 11-2-2013

*[Firma]*

*Studio Legale Monaco*

*Patrocinio in Cassazione*

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su  
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

**Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta  
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

*Passone Maria Fortuna*


10 MAR 2014

LEGG. GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Avellino - Sez. Lav.-  
Numero 330/2013

Dipendente Garofalo Felice Antonio  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			500,00
			<u>500,00</u>
CPA	4%	500,00	<u>20,00</u>
			520,00
IVA	22%	520,00	114,40
TOTALE FATTURA			<b>634,40</b>
RITENUTA	20%	500,00	100,00
NETTO A PAGARE			534,40







Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 9 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Sig.r Fiorentino Luigi nato a Napoli il 30/03/1945- matr n. 11540

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, piazza Carlo III, N. 42

**Oggetto della spesa:** Risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 222982 del 31/03//2014 (prat.n.5319/11 5314/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 14795/13 del tribunale di Napoli depositata il 03/07/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale in forma esecutiva in data 07/10/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Fiorentino Luigi, della somma di € 2.820,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al soddisfo. Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ liquidate in € 650,00, per onorari, diritti e spese oltre Iva e Cpa con attribuzione.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di ½, ponendo a carico della Regione Campania la restante parte del compenso, liquidata in €. 500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.to Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 276777 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n.309104 del 06/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 14795/13 del Tribunale di Napoli depositata il 03/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013

**TOTALE DEBITO**

**€. 5.078,16**

**Dipendente:** Sig.r Fiorentino Luigi, matr .n. 11540

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000/2001) €. 2.820,00
- interessi legali maturati al 27/08/2014 €. 758,37
- Rivalutazione monetaria €. 675,07

Competenze per spese legali avv. **Monaco** Pasquale Lucio

**€. 824,72**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 222982 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.14795/13 del Tribunale di Napoli depositata il 03/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013
- Prospetto di calcolo interessi legali

Napoli, 23/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

292



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

55/14/03

3 ACCOGLIATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

STATO GIURIDICO  
ED INQUADRAMENTO DEL PER-  
SONALE  
VIA S.LUCIA,81

NAPOLI

UOS OH  
1/4  
GP

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0222982 31/03/2014 08 58

1:11 P G C 4 Avvocatura

Ass. 551403 UOS Stato giuridico ed Inquad

Classifica 1 1 1

OK



CC- 5319/11 5314/11

N. Pratica: Trasmissione Sentenze

Facendo seguito a pregressa corrispondenza e per il seguito di competen-  
za, si trasmette copie delle sentenze in tabella elencate.

Elenco ricorrenti

RICORRENTE	N. Sentenza
FIorentino LUIGI	14795/13
REGGIO GIOVANNI 10.9.1944	14800/13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Addivino/rt

14775

COPIA

ESENTE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DI SETTORE  
6 FEB 2014  
RICORRERE  
NAPOLI  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
80133 S. MARIA G. V. (Caserta)

2 copie Es. Proc.  
2 copie Es. altr

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1<sup>a</sup> Sezione Lavoro e Prev.

Fondatore  
Rappresentante  
Xenofonia  
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)  
Napoli, **E-2 OTT. 2013**

Il Cancelliere

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott. Annamaria Lazzara all'udienza del 3.7.13 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n° 36123/13 vertente

**TRA**

**Fiorentino Luigi**, rapp.tato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco con cui elett.te domiciliario presso lo studio dell'avv.to Vittorio Panzarella in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42

**RICORRENTI**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Erminia Addivinola, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81 c/o Palazzo della Giunta Regionale

**RESISTENTE**

Oggetto : *retribuzione di risultato e/o risarcimento del danno da perdita di chances*

Conclusioni: *come in atti*

20 FEB 2014

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e per gli anni successivi, agiva per il risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione di risultato che quantificava in euro 4.544,82.

A fondamento della domanda esponeva che il CCNL 31/3/99, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e

132 r 1  
cc  
5319/11  
Addivinola

risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Deduceva che con le determinate dirigenziali specificate in ricorso erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, incarichi riconfermati per l'anno 2001.

In virtù di detti provvedimenti aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000.

Esponesse che ai sensi del citato art. 11 per le posizioni organizzative del livello professionale riconosciuto ai ricorrenti era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta Regionale n.8493 del 22.11.1998.*

Si doleva della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza di detto schema di valutazione impediva di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato, condizionata, appunto, ai fini della sua erogazione, dall'esito della valutazione.

Agiva, pertanto, per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances ovvero dalla perdita della concreta possibilità di conseguire la retribuzione di risultato e, sotto il profilo dell'onere probatorio, allegava la riconferma nell'incarico e la totale assenza di rilievi pregiudizievoli mossi ai risultati ottenuti. In ordine al *quantum*, calcolava il danno per il ricorrente nella somma di euro 4.544,82 pari alla misura dell'indennità di risultato che avrebbe dovuto essere corrisposta dall'Amministrazione negli anni 2000 e 2001 ( 2.272,41 quale indennità di risultato per l'anno 2000 e 2.272,41 quale indennità di risultato non corrisposta nell'anno 2001).

Si costituiva la Regione Campania che, con varie argomentazioni, contestava la avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento rivendicato, in difetto del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò predisposto, alcun rilievo poteva attribuirsi, ai fini in oggetto, alla riconferma nell'incarico atteso che la stessa poteva conseguire anche al mancato raggiungimento di un risultato positivo.

Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc per l'ipotesi di accoglimento della domanda all'esito di accertamento di responsabilità extracontrattuale della P.A. .

All'odierna udienza, la causa, illustrata da note difensive autorizzate, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si premette che sulla fattispecie si sono pronunciati diversi magistrati della sezione ed, altresì, l'autorevole Corte di Appello di Napoli ( sentenza 4.6.2007 , proc. n. 4622/2004) le cui argomentazioni, almeno in parte, meritano di essere condivise da questo giudicante.

In via preliminare, occorre delimitare esattamente il *petitum* e precisare che parte ricorrente ha promosso azione di risarcimento del danno per perdita di chances, dolendosi della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, necessario per l'apprezzamento dei risultati raggiunti e condizione per la erogazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

E' circostanza pacifica -oltre che documentata- che al/ai ricorrente/i, - inquadrato/i nella categoria D - è stato conferito incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per l'anno 2000 e che detto incarico è stato poi riconfermato per l'anno 2001.

Al riguardo, si osserva che **l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni - Autonomie Locali"** che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3...."*.

**L'art. 10, comma 3**, prevede che *" l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale"*.

Completa il quadro normativo di riferimento, l'**art. 6 del medesimo CCNL** dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: "*In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2*".

Il sistema appena delineato è stato poi attuato dal **CCDI** del personale della Giunta Regionale che, all'**art. 11**, ha istituito tre tipi di posizione organizzativa e stabilito una "*retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G. R. del 22.11.1998*".

Non vi è dubbio che la costituzione del nucleo di valutazione costituiva, alla stregua della normativa di riferimento, un obbligo del datore di lavoro in quanto propedeutico all'attribuzione del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.

Appare evidente, pertanto, che, pur in difetto di una espressa previsione, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, la perdurante condotta omissiva della Regione Campania ha integrato un inadempimento contrattuale, fonte di risarcimento del danno.

Per quanto appena argomentato e dunque a cagione dell'accertamento nel caso in esame dell'esistenza di un inadempimento di tipo contrattuale da parte della convenuta, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla difesa di parte resistente, che era in memoria di costituzione riferita alla altra prospettazione attorea di responsabilità extracontrattuale della p.a. .

Più problematico è, tuttavia, il piano della prova del danno.

Come noto, la chance è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie, la retribuzione di risultato ( cfr. in motivazione, Cass. 27 giugno 2007, n. 14820).

Essa, come rilevato dalla dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l'effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva; trattasi di un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente

suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (Cass. 28 gennaio 2005 n. 1752).

Quanto alla prova di tale danno, si afferma che il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. 28.1.2005, n. 1752; Cass. 11.12.2003, n. 18945; Cass. 27.7.2001 n. 10291).

In realtà, il danno, e la relativa prova, varia da fattispecie a fattispecie.

Nel caso che occupa, parte ricorrente ricava dalla riconferma nell'incarico e dalla assenza di rilievi negativi ai risultati raggiunti la dimostrazione della più che verosimile conclusione favorevole della valutazione, in caso di predisposizione del sistema omissivo, e, dunque, della maturazione del diritto retributivo controverso.

Reputa il Tribunale che, correttamente apprezzata la probabilità di esito favorevole della verifica in ragione della professionalità del lavoratore e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa, sussista la ragionevole probabilità assai prossima alla certezza di un esito positivo della valutazione e, conseguentemente, della maturazione della retribuzione di risultato, con tutto quanto deriva in termini di fondatezza della richiesta risarcitoria in questa sede promossa.

In proposito meritano di essere senz'altro valorizzati i provvedimenti di riconferma degli incarichi, in cui vi è valutazione di conformità dell'attività prestata ai requisiti richiesti ed implicita attestazione di raggiungimento degli obiettivi.

Dagli stessi emerge, infatti, la positiva considerazione dell'attività espletata nonché la capacità e la precisione dimostrate nella esecuzione della prestazione nonché il costante aggiornamento professionale.

A fronte di ciò, riduttiva e non altrettanto ragionevole appare, invece, la prospettazione suggerita dall'amministrazione di una riconferma dettata esclusivamente da esigenze organizzative.

La domanda va dunque accolta anche se con la precisazione di cui appresso. La difesa di parte convenuta ha infatti eccepito che il ricorrente aveva ottenuto la titolarità della posizione organizzativa solo a decorrere dal 10.06.00; detta circostanza non contestata dalla difesa di parte ricorrente oltre che risultante dai documenti versati in atti dalla difesa di parte ricorrente impone la riconsiderazione degli importi di cui al ricorso.

dovendosi ritenere che al ricorrente , se fosse stata corrisposta la indennità di risultato al 20% come previsto dal CCDI , sarebbe stato versato in luogo dell'importo di euro 4.544,82 l'importo di euro 3.539,00.

Ai fini del *quantum* appare congruo disattendere la prospettazione contenuta in ricorso ed utilizzare quale criterio quello consistente nella percentuale del 80% della retribuzione di risultato degli anni 2000 e 2001 non percepita; cioè al pagamento del 80% della complessiva somma di euro 3.539,00.

La convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.820,00.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

L'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quella originariamente depositata giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.300,00 ; per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.820,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ che si liquida in € 650,00, per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 3.7.13

Il Giudice del tribunale

*(dotto A. Pizzani)*

Tribunale di Napoli  
Sezione Legale e Provvidenza  
N. 409/13  
30/7/13  
IL GIUDICE  
*Antonio Pizzani*  
6

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta del M. Monele (A. H.)

Napoli, 5.7.OTT. 2013

IL CANCELLIERE



V° per autentica

Napoli, li 5.7.OTT. 2013

IL CANCELLIERE



Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Numero 14795/2013

Dipendente Fiorentino Luigi  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			650,00
			<u>650,00</u>
CPA	4%	650,00	<u>26,00</u>
			676,00
IVA	22%	676,00	148,72
TOTALE FATTURA			<b>824,72</b>
RITENUTA	20%	650,00	130,00
NETTO A PAGARE			694,72





**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Rif. Delibera di Giunta n..... del.....**

**SPESE**

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI												Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato						
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione					
20	3	1	110	124	pagamento debiti fuori bilancio													
			Totale Titolo 1 del Programma 3					61890,01			61890,01							
			Totale Programma 3 della Missione 20					61890,01			61890,01							
			Totale Missione 20															
1	10	1	110	576	pagamento debiti fuori bilancio													
			Totale Titolo 1 del Programma 10					61890,01			61890,01							
			Totale Programma 10 della Missione 1					61890,01			61890,01							
			Totale Missione 1					61890,01			61890,01							
			Totale Spese					61890,01			61890,01							61890,01

